

L. 25 aprile 1938, n. 897
Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali
e sulle funzioni relative alla custodia degli albi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 luglio 1938, n. 152

Art. 1

Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari e i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

Art. 2

Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i provvedimenti disciplinari.

Gli articoli dal 3 all' 11 compreso vengono omissis in quanto regolamentati successivamente dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.